



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI FORLÌ

- SEZIONE PENALE -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI FORLÌ**

COMPOSTO DAI MAGISTRATI :

- 1) Dott. **Rossella Talia**      **Presidente**
- 2) Dott. **Floriana Lisena**    **Giudice-est**
- 3) Dott. **Marco de Leva**      **Giudice**

Alla pubblica udienza del **26 febbraio 2019**

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del **dispositivo** la seguente

**S E N T E N Z A**

Nel procedimento penale nei confronti di:

**N.341/19 C. Sent.**

**N. 839/17R.G.**

**N. 822/16 P.M.**

Estr. es. P.M. \_\_\_\_\_

Com. al P.M ex art 27  
Disp. Reg. c.p.p. \_\_\_\_\_

Estr. Questura \_\_\_\_\_

Scheda: \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Mod. 3/SG

SENTENZA

In data **26.02.2019**

Dep. Il **20.03.2019**

IL FUNZIONARIO CAUSIDARIO  
*Dott. Paolo Giorgini*

vi

—

a)

a Imola in ospedale per fare visita al padre di Simone.

Tali essendo le risultanze istruttorie, l'unica circostanza emersa con certezza è che ~~Caputo Sergio, Brighi Riccardo, Garcia Giulio e Brighi Stefano~~ sono stati vittime di una rapina presso lo stadio in occasione dell'incontro calcistico Cesena-Bari del 15.11.2015 da parte di alcuni tifosi baresi, i quali, ponendo in essere condotte minacciose e violente, erano riusciti ad impossessarsi di due sciarpe con i colori sociali dell'A.C. Cesena, indossate dalle persone offese. Tuttavia, non si ritiene sia stata raggiunta la prova - con la certezza che il processo penale esige - che a porre in essere le condotte delittuose sopra descritte sia stato l'odierno imputato.

A ben vedere, il principale (se non unico) elemento a carico del prevenuto è rappresentato dal riconoscimento effettuato poco dopo il fatto da ~~Caputo Sergio e Brighi Riccardo~~. Questi ultimi, infatti, nell'intervallo della partita, chiamati dalla Polizia a visionare le immagini dei tifosi presenti allo stadio presso la sala regia, hanno indicato in ~~Ferraro~~ il soggetto che aveva colpito ~~Ferraro~~ prima dell'incontro.

Ebbene, per le argomentazioni che saranno esposte di seguito, tale unico elemento indiziario non appare sufficiente né idoneo ad assurgere a prova della responsabilità penale dell'imputato.

In primo luogo, occorre precisare la natura e il valore probatorio del riconoscimento effettuato nel caso di specie.

In linea generale, l'attività di individuazione attraverso la fotografia è stata sempre ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità una mera indicazione in fatto, non avente la stessa forza probante della formale ricognizione di persona, da valutare liberamente seppure con particolare attenzione. La sua forza dimostrativa non risiede, pertanto, nell'atto in sé - come è, invece, per la ricognizione formale - ma nel complesso delle necessarie argomentazioni di supporto, che inducano ad assumerne la sostanziale attendibilità (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 17747 del 15/02/2017).

Tali riconoscimenti cd. informali - tra cui rientrano, ad

 6

esempio, i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento - costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. Non essendo disciplinati dal legislatore, costituiscono una prova atipica, la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione. Il momento ricognitivo costituisce, invero, parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste e alla deposizione del medesimo, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 47262 del 13/09/2017).

I riconoscimenti in questione, essendo però privi delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, devono essere valutati attentamente e rigorosamente dal giudicante.

Ed invero, come la dottrina scientifica ha avuto modo di affermare, mentre il ricordo e il racconto di un avvenimento vissuto o percepito poggia sull'utilizzo di schemi logico-sintattici familiari e di categorie di eventi ed interazioni ampiamente sperimentate, di tal che il ricordo è guidato e supportato dalle esperienze della vita comune, la reminiscenza di un volto è e rimane uno sforzo mnemonico alogico, frutto di sensazioni razionali inesplorabili. Invero, il riconoscimento di persone, fondato com'è su un procedimento intuitivo prelogico, non consente l'esplicazione di argomenti razionali a sostegno dell'esito del medesimo a norma dell'art. 214 c.p.p., che prevede unicamente il requisito della certezza; peraltro, non può essere sottaciuto che la capacità mnemonica può essere condizionata da diverse variabili, dalla capacità di ricordare del dichiarante, dalla situazione emotiva del teste al momento in cui vi fu il contatto con la persona da riconoscere, dalla durata e dalla dinamica dell'evento, dalla circostanza che l'incontro con la persona da riconoscere sia stato unico o



plurimo (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28391 del 27/04/2017).

Da qui l'approccio estremamente cauto del legislatore e della giurisprudenza rispetto ai riconoscimenti fotografici il cui valore probatorio deve essere rigorosamente apprezzato ed adeguatamente verificato con riferimento sia al suo contenuto intrinseco e alle sue modalità sia ad elementi di controllo e di riscontro che concorrano a giustificare l'affidamento sull'operato riconoscimento.

Come la Corte di Cassazione ha ripetutamente rilevato, lo stesso legislatore si è mostrato ben consapevole della estrema delicatezza e delle possibili insidie dell'atto ricognitivo, così che "la marcata diffidenza verso l'attendibilità dei risultati di questo mezzo di prova e l'esigenza di assicurare nella maggior misura possibile il rispetto di regole dirette ad evitare esiti influenzati e precostituiti" lo hanno indotto "ad accentuare una regolamentazione minuziosa delle attività preliminari alla ricognizione vera e propria e dello svolgimento di questa" (Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale) (cfr., Cass., Sez. 2, n. 40405 del 10/06/2004). Ne discende che, allorché il riconoscimento fotografico si svolga al di fuori della regolamentazione codicistica e venga assunto in modo informale - dunque quale prova atipica -, il vaglio del giudicante deve essere quanto mai rigoroso e non può dunque prescindere dalla valutazione di quello stesso materiale documentale sulla base del quale l'atto è stato compiuto.

Per tale motivo assume maggiore pregnanza il riconoscimento avvenuto attraverso la sottoposizione alla persona di un album fotografico, affinché il giudicante sia posto in grado di testare direttamente l'affidabilità del risultato probatorio e in particolare di verificare sia quante fotografie sono state sottoposte al dichiarante ai fini della ricognizione, sia quale fosse la qualità della fotografia e le caratteristiche fisionomiche della persona effigiata e riconosciuta, come delle altre persone fotografate nel medesimo fascicolo, e ciò al fine di poter valutare, in modo preciso e fondato, l'affidabilità della attività ricognitiva svolta dal teste e, quindi, di apprezzare in

 8

modo compiuto la portata probatoria dell'atto (cfr., Cass., Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014). La capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico positivo non può che essere diversa a seconda: a) se l'atto sia compiuto rispetto ad una rosa ampia piuttosto che ristretta di fotografie; b) se le caratteristiche fisiche dei soggetti effigiati nell'album siano simili o completamente differenti; c) se l'immagine del soggetto riconosciuto sia nitida e consenta di cogliere in modo preciso i tratti del volto della persona riprodotta ovvero sfocata o così piccola da impedire di distinguere in modo adeguato i lineamenti del viso.

Dall'analisi dell'elaborazione giurisprudenziale sul punto, si ricava che le modalità con cui viene effettuato il riconoscimento devono avvicinarsi il più possibile all'analogo mezzo di prova tipico costituito dalla ricognizione di persona. Invero, pur non essendo possibile pervenire, stante la atipicità di tale strumento probatorio, ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedurali che devono assistere l'assunzione di tale atto, la metodologia dell'assunzione del riconoscimento fotografico influenza la sua efficacia dimostrativa. Il grado di attendibilità di tale atto probatorio, infatti, può mutare in ragione della ricezione, prima dell'atto ricognitivo, della descrizione puntuale delle fattezze dell'autore del reato e della precisazione del contesto della percezione visiva avuta del medesimo, anche nella sua durata e nelle sue modalità, nonché della disponibilità della fotografia o del fotogramma sulla base della quale è operato il riconoscimento (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 17747 del 15/02/2017).

Declinando tali principi nel caso di specie, occorre rilevare che il riconoscimento compiuto dalle persone offese ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ non è idoneo ad assurgere ad esclusiva prova della responsabilità dell'imputato.

Innanzitutto, tale riconoscimento è avvenuto con modalità molto diverse rispetto a quelle stabilite per la ricognizione, non essendo stato nemmeno formato previamente un album fotografico. Difatti, alle persone offese sono state sottoposte le immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza dello

stadio, ritraenti i tifosi baresi presenti in curva. Essendo stati prodotti in dibattimento soltanto i fotogrammi corrispondenti a due soggetti - ~~F...~~ e ~~M...~~ - non si possono valutare compiutamente le modalità e le ulteriori immagini sulla base dei quali è stato operato il riconoscimento. In particolare, non è possibile confrontare le caratteristiche degli unici due individui riconosciuti con tutti gli altri soggetti presenti. Non appare casuale, peraltro, che entrambi i soggetti individuati appaiono particolarmente robusti: ebbene, visto che le vittime ricordavano con certezza la corporatura degli aggressori, è possibile che siano stati condizionati principalmente da tale caratteristica, senza prestare particolare attenzione ad ulteriori dettagli.

Inoltre, le circostanze di luogo, di tempo e soggettive che hanno caratterizzato l'individuazione non consentono di affermarne con certezza l'attendibilità.

In primo luogo, le persone offese ~~C...~~, ~~B...~~ ~~R...~~ hanno visto soltanto per pochi istanti gli autori della rapina, peraltro in una condizione di scarsa illuminazione, dato l'orario serale in cui è avvenuto il fatto. Ciò induce a ritenere che il ricordo delle fattezze dei soggetti non ha potuto imprimersi nella loro memoria con precisione.

In secondo luogo, va evidenziato il particolare stato emotivo delle vittime: appare presumibile che le persone offese, all'epoca dei fatti minorenni, siano state particolarmente impressionate e persino "scioccate" dall'evento, soprattutto dopo aver visto che l'unico adulto che le accompagnava era stato colpito e fatto cadere a terra. È plausibile, dunque, che in quei concitati momenti, i ragazzi, più che concentrarsi sulle caratteristiche degli aggressori, si siano preoccupati di sottrarsi alle condotte minacciose/violente e allontanarsi il più velocemente possibile, come effettivamente hanno fatto dapprima ~~C...~~ e subito dopo ~~B...~~

Non può poi tacersi che sono emerse discordanze e imprecisioni nella deposizione dei testimoni, in particolare per ciò che riguarda il numero degli aggressori e la loro descrizione.



Quanto al primo aspetto, i tifosi baresi scesi dal pulmino per intimidire le persone offese erano quattro/cinque secondo [redacted], sette/otto secondo [redacted], sei/sette secondo [redacted]. Tuttavia, sia il [redacted] che il [redacted], in sede di querela, avevano riferito che i soggetti in questione erano due.

Ancor più rilevanti appaiono le incongruenze circa il secondo aspetto, ossia sulla descrizione degli aggressori.

[redacted] ha descritto il soggetto che aveva colpito [redacted] come alto e robusto, con capelli scuri corti, e con indosso una sciarpa biancorossa al collo.

In sede di deposizione testimoniale, [redacted] ha affermato che il soggetto in questione non aveva alcuna sciarpa al collo, mentre in sede di indagini aveva dichiarato che al collo indossava una sciarpa con i colori sociali del Bari.

[redacted], durante l'escussione dibattimentale, precisava subito di non aver visto il soggetto che aveva colpito [redacted]; tuttavia, in sede di sommarie informazioni testimoniali, aveva fornito persino una descrizione del soggetto.

Ebbene, appare evidente che le dichiarazioni dei tre ragazzi convergono soltanto su aspetti fisici del tutto generici e scarsamente individualizzanti (altezza, corporatura, capelli scuri). Le dichiarazioni delle vittime sono apparse, invece, alquanto confuse circa l'elemento della sciarpa biancorossa al collo, che ad ogni modo non sarebbe decisivo, essendo anche questa una caratteristica non specifica.

A ciò va aggiunto che vi è stata una radicale discordanza tra i riconoscimenti effettuati, da un lato, dal [redacted] e dal [redacted] e, dall'altro, dal [redacted]: difatti, i primi due hanno attribuito la condotta violenta nei confronti di [redacted], all'odierno imputato [redacted], mentre il terzo ha attribuito la medesima condotta ad un soggetto diverso ([redacted]).

Non può non evidenziarsi, infine, la totale assenza di riscontri al riconoscimento del [redacted] effettuato dai due ragazzi: l'imputato, infatti, non è stato trovato a bordo del pulmino sul quale sono risaliti gli autori della rapina e sul



quale sono state rinvenute le sciarpe sottratte alle persone offese (a differenza di M. [redacted], identificato dalla Digos come uno dei passeggeri).

Il ragionevole dubbio circa la partecipazione o meno del [redacted] al fatto criminoso è ulteriormente avvalorato dalla versione dei fatti resa dai testimoni della difesa. Questi ultimi, infatti, confermando le dichiarazioni del [redacted] hanno riferito di essersi recati insieme a quest'ultimo allo stadio, partendo da Bari a bordo dell'autovettura di Simone Lobuono. Tale circostanza escluderebbe, quindi, che l'imputato sia mai stato un passeggero del pullman dei tifosi baresi indicato dalle persone offese.

Per tutte le argomentazioni sopra esposte, il quadro indiziario risulta oggettivamente carente né tale carenza può essere colmata dall'unico elemento a carico del prevenuto (riconoscimento effettuato da C. [redacted] e [redacted]), da ritenersi non idoneo a fondare di per sé solo la responsabilità penale del [redacted].

In conclusione, il Tribunale ritiene che sia insufficiente o contraddittoria la prova che l'autore del reato sia l'odierno imputato.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530, co. 2, c.p.p., assolvo  
reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica il termine di gg. 90 per la  
redazione dei motivi.

Forlì 26.2.2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. [redacted]



**IL PRESIDENTE**  
**dr.ssa Rossella Talia**

J.P.

**IL GIUDICE REL.**  
**dr.ssa Floriana Lisena**

[Handwritten signature]